

Omologazione risultati gare del 18/05/2025 - 1° giornata di RITORNO - Semifinali di Campionato
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1			
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL (Anticipata al 17/05/2025)	-VALORUGBY EMILIA SSD ARL	28 - 19 (4- 3)	Sig. ANGELUCCI R.

Girone 2			
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro
RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD	-RUGBY PETRARCA SRL S.D.	25 - 16 (1- 1)	Sig. BOTTINO M.

C L A S S I F I C A		Girone 1										
Squadra		Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL		10	2	2	0	0	9	57	32	25	0	2
VALORUGBY EMILIA SSD ARL		0	2	0	0	2	4	32	57	-25	0	2

C L A S S I F I C A		Girone 2										
Squadra		Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD		5	2	1	0	1	2	33	29	4	0	2
RUGBY PETRARCA SRL S.D.		4	2	1	0	1	3	29	33	-4	0	2

CITAZIONE BOZZONI FILIPPO TESSERATO DELLA SOCIETA' VALORUGBY EMILIA SSD ARL.

Il Giudice Sportivo,

vista l'e-mail del Commissario per le Citazioni, il Signor Gabriele PEZZANO, del 18 maggio 2025, contenente il rapporto di citazione, a mezzo del quale lo stesso formalmente citava il giocatore del VALORUGBY EMILIA SSD ARL, il giocatore n.23 Filippo BOZZONI (tessera 338133), per la violazione della Regola di Gioco 9.12 (colpire un avversario con qualsiasi parte di braccio, spalla...) e 9.21 (un giocatore non deve vendicarsi di un'azione subita).

Il rapporto di citazione ed i filmati video venivano inviati, a mezzo PEC del 19 maggio 2025 (ore 9.59), alla società VALORUGBY EMILIA SSD ARL, assegnando il termine di 24 ore per la produzione di memorie.

Considerato che il giorno 20 maggio 2025 la società VALORUGBY EMILIA SSD ARL faceva pervenire uno scritto difensivo a mezzo della quale riteneva che la richiesta di cui al Rapporto Citazione Citing Commissioner sottoposta dal sig. Gabriele Pezzano, dovesse essere respinta, con conferma della decisione sul campo degli ufficiali di gara, e conseguentemente e per l'effetto del relativo referto.

L'istruttoria può definirsi completa.

Il giudizio disciplinare al giocatore Filippo BOZZONI trae origine dal rapporto di citazione depositato presso la segreteria del GS Nazionale, dal Commissario per le Citazioni, il **signor Gabriele PEZZANO**, designato dalla Commissione Nazionale Arbitri per la partita Rugby Viadana 1970 SSD ARL – Valorugby Emilia SSD ARL, valida per la Semifinale di ritorno del Campionato Italiano di Serie A Elite Maschile, in programma il 17 maggio 2025.

Il Commissario per le Citazioni descriveva quanto accaduto (testuale) “... Il giocatore BOZZONI Filippo, numero 23 del Valorugby (tess. N. 338133), al 73° minuto nel corso del secondo tempo, sul punteggio di 28 a 19, veniva placcato dal numero 8 del Viadana (RUIZ Federico). Rialzandosi da terra, VAL23 colpiva con un colpo diretto alla testa VIA8, disteso a terra. Il punto di impatto è fra la parte laterale della spalla destra di VAL23 e la parte destra della testa/nuca di VIA8. Il soggetto passivo si trovava disteso a terra con il viso verso il terreno, in condizione vulnerabile. Il gesto veniva seguito da una spinta da parte di VAL23 su VIA8 a terra. In campo l'azione veniva rivista con l'ausilio del TMO e veniva sanzionata con un CG. Secondo l'HCP c'è contatto con la testa, è antigioco, il livello di pericolo può essere valutato come alto in considerazione del colpo diretto alla testa, della zona colpita (perieto-occipitale) e della posizione vulnerabile del VIA8. Non si applicano fattori mitiganti trattandosi di atto sempre illegale. Il giocatore numero 23 del Valorugby deve quindi essere citato per violazione delle Regole 9.12 e 9.21 del regolamento di gioco”.

Segue CITAZIONE BOZZONI FILIPPO TESSERATO DELLA SOCIETA' VALORUGBY EMILIA SSD ARL.

Replicava la difesa del VALORUGBY EMILIA SSD ARL che “....1. *Il giocatore BOZZONI Filippo, numero 23 del Valorugby (tess. N. 338133), al 73° minuto nel corso del secondo tempo, sul punteggio di 28 a 19, veniva placcato dal numero 8 del Viadana (RUIZ Federico).* La ripresa video consente peraltro di rilevare come il ginocchio del giocatore n. 8 del Viadana Ruiz sia già a terra prima del contatto e come il placcaggio sia in ritardo, poiché il giocatore n. 23 del Valorugby Bozzoni ha già passato la palla. Circostanza, quella del placcaggio “irregolare” del n. 8 del Viadana, che in un contesto quale quello del match del 17 maggio 2025 - caratterizzato da numerosi episodi di tensione, alcuni dei quali, non rilevati dagli ufficiali di gara, segnalati allo stesso Citing Commissioner a fine partita e secondo Protocollo, quale ad es., per la sua singolarità, un morso del n. 9 del Viadana in danno al n. 4 del Valorugby già al min. 16:07 - potrebbero avere ulteriormente acuito la tensione sul campo (senza peraltro che ciò rappresenti, lo si sottolinea, esimente dalle responsabilità individuali, ancor più se valutate e rilevate dagli ufficiali di gara sul campo secondo procedura). 2. *Rialzandosi da terra, VAL23 colpiva con un colpo diretto alla testa VIA8, disteso a terra. Il punto di impatto è fra la parte laterale della spalla destra di VAL23 e la parte destra della testa/nuca di VIA8. Il soggetto passivo si trovava disteso a terra con il viso verso il terreno, in condizione vulnerabile. Il gesto veniva seguito da una spinta da parte di VAL23 su VIA8 a terra.* La ripresa video evidenzia come il giocatore n. 23 del Valorugby Bozzoni abbia un gesto di nervosismo, non intenzionalmente volto, peraltro, a colpire la testa del giocatore n. 8 del Viadana Ruiz: la mano dell'arto che colpisce il giocatore n. 8 cade infatti sul terreno di gioco e solo per inerzia il giocatore n. 8 è colpito dal resto del braccio. La gestualità del n. 23 del Valorugby, seppur censurabile, non evidenzia, invero, l'uso di forza e/o particolare energia. 3. *In campo l'azione veniva rivista con l'ausilio del TMO e veniva sanzionata con un CG.* Come peraltro dato atto dal Citing Commissioner, gli ufficiali di gara, con l'assistenza del TMO, hanno rigorosamente applicato la procedura e sanzionato con il cartellino giallo il giocatore n. 23 del Valorugby Bozzoni. Ai fini della corretta valutazione del fatto, al di là delle chiare evidenze delle riprese video, deve peraltro essere precisato come il giocatore n. 8 Ruiz non abbia avuto conseguenze fisiche ed abbia regolarmente proseguito il gioco, non sia stato sottoposto a protocollo HIA (senza alcun intervento del referente medico federale a bordo campo, che evidentemente non ne ha ravvisato alcun presupposto). Il tutto, per quanto occorrer possa, a confermare la correttezza ed il rigore della decisione degli ufficiali di gara che hanno sanzionato con il cartellino giallo il fatto. Per mero scrupolo difensivo, e senza peraltro porre in dubbio il dato letterale e la coerente giurisprudenza in punto all'art. 41 del Regolamento di Giustizia Sportivo, si evidenzia come ad analoghe considerazioni siano pervenuti, in diretta, nella telecronaca di Raisport 1. Si ritiene pertanto che la richiesta di cui al Rapporto Citazione Citing Commissioner sottoposta dal sig. Gabriele Pezzano, debba essere respinta per i motivi di cui sopra, con conferma della decisione sul campo degli ufficiali di gara, e conseguentemente e per l'effetto del relativo referto”.

Il Commissario per le Citazioni ritiene applicabile al caso in esame il processo ***Head Contact Process* (HCP) con contatto alla testa** e, pertanto, al Giudice Sportivo spetta il compito di verificare se il colpo con il braccio operato dal n. 23 del VALORUGBY (Filippo BOZZONI) abbia avuto ad oggetto la testa del tesserato del n. 8 Rugby Viadana (Federico RUIZ).

Preme precisare come il protocollo Citing Commissioner, in vigore e consegnato a tutti gli interessati preliminarmente all'inizio delle fasi finali scudetto, abbia previsto il diritto di citare un giocatore per ogni atto di *antigioco* che a suo parere avrebbe giustificato l'espulsione definitiva (cartellino rosso), atto di *antigioco* non rilevato o rilevato non correttamente dall'arbitro e/o dall'assistente arbitrale/TMO.

Da ultimo il Citing Commissioner potrà citare un giocatore per atti di *antigioco* per i quali un giocatore è stato da parte dell'arbitro temporaneamente espulso (cartellino giallo).

Dal combinato disposto degli artt. del protocollo Citing Commissioner non vi è dubbio che il Commissario per le Citazioni abbia redatto la citazione secondo canoni di correttezza, completezza ed esaustività nella sua descrizione dell'accaduto. La citazione può considerarsi valida.

Nel Regolamento di Giustizia FIR il colpo ad un avversario che ha per oggetto la testa e/o la sua manifesta vulnerabilità, richiamata dal Commissario per le Citazioni nel suo elaborato, rappresentano aggravanti specifiche trattate dall'art. 27.2 lettere a) e b) che determinano esclusivamente un aggravamento di sanzione qualora la fattispecie di *antigioco* sia accertata e sanzionata con il cartellino rosso.

Il GS Nazionale ritiene, comunque, come nel caso del concorso delle aggravanti ex art. 27.2 lettere a) e b), le stesse siano da considerarsi equivalenti con il concorso delle circostanze attenuanti di cui all'art.11 del Regolamento di Giustizia con le conseguenze previste dall'art 12 punto 3 del Regolamento di Giustizia.

In assenza di un provvedimento di cartellino rosso che avrebbe consentito al GS Nazionale di applicare *motu proprio* la sanzione disciplinare appropriata, e l'instaurarsi del procedimento disciplinare a mezzo rapporto di citazione, si ritiene applicabile alla fattispecie sottesa l'art. 14 del Regolamento di Giustizia.

Invero per detto articolo il GS Nazionale, nell'irrogare, appunto, la sanzione disciplinare deve valutare “...tutte le modalità dell'infrazione ed in particolare della gravità del fatto e dei precedenti disciplinari dell'autore dell'infrazione”.

Dal *curriculum* storico delle sanzioni disciplinari, il Signor Filippo BOZZONI, non ha riportato alcuna squalifica e/o interdizione. Lo stesso ha avuto solo 3 (tre) cartellini gialli nel Campionato Under 16 ed Under18.

In merito, invece, alla gravità del fatto, stante il preciso dettato dell'art. 14 del Regolamento di Giustizia, la discrezionalità lasciata al GS, la documentazione allegata al fascicolo disciplinare (citazione, video, difesa del Valorugby Emilia Asd), il Giudice Sportivo Nazionale ritiene di NON IRROGARE al tesserato del Valorugby Emilia SSD ARL, il signor Filippo BOZZONI (tess. 338133) **alcuna sanzione disciplinare.**

La segreteria del GS Nazionale si farà carico di aggiornare lo storico dei provvedimenti disciplinari del signor Filippo BOZZONI con l'annotazione del cartellino giallo ricevuto al 34' del secondo tempo in occasione della gara del campionato Nazionale Serie A Elite Maschile “Rugby Viadana 1970 SSD ARL - Valorugby Emilia SSD ARL”.

Roma, 21 maggio 2025

(Avv. Marco Cordelli)

Segue

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **BOZZONI FILIPPO**, della VALORUGBY EMILIA SSD ARL, espulso temporaneamente al 34° del 2°tempo
- **GARZIERA MONTES DE OCA ULISES EZEQU**, della VALORUGBY EMILIA SSD ARL, espulso temporaneamente al 38° del 2°tempo
- **RENTON JOSHUA DAVID**, della VALORUGBY EMILIA SSD ARL, espulso temporaneamente al 39° del 2°tempo
- **TRIPODO ANTONIO**, della RUGBY ROVIGO DELTA SRL SSD, espulso temporaneamente al 13° del 2°tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- **RUIZ FEDERICO**, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 41° del 1°tempo

AMMONIZIONI - 3° Cartellino Giallo

- **BARONIO GAUNA PATRICIO**, della RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL, espulso temporaneamente al 7° del 2°tempo

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)**